

STATUTO SOCIETA' PER L'ACQUEDOTTO DEL NERA SPA

Indice

Titolo I, DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO

- Art. 1 Natura della società e denominazione
- Art. 2 Sede
- Art. 3 Durata E RECESSO
- Art. 4 Oggetto

Titolo II, CAPITALE SOCIALE - FINANZIAMENTI - AZIONI - OBBLIGAZIONI

- Art. 5 Capitale sociale
- Art. 6 Finanziamenti e versamenti
- Art. 7 Azioni ordinarie, diritto di prelazione, clausola di gradimento e limiti al diritto di accrescimento
- Art. 8 Azioni privilegiate
- Art. 9 Obbligazioni
- Art. 10 Partecipazione totalmente pubblica

Titolo III, ORGANI SOCIALI: ASSEMBLEA

- Art. 11 Assemblea azionisti
- Art. 12 Avviso di convocazione
- Art. 13 Competenze
- Art. 14 Intervento e voto
- Art. 15 Presidenza e segreteria
- Art. 16 Costituzione, deliberazioni e diritto di veto

Titolo IV, ORGANI SOCIALI: ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

- Art. 17 Numero degli amministratori
- Art. 18 Nomina dell'organo di amministrazione
- Art. 19 Altre disposizioni
- Art. 20 Cariche sociali
- Art. 21 Altre deleghe ed attribuzioni
- Art. 22 Organo collegiale - Convocazione del consiglio
- Art. 23 Organo collegiale - Deliberazioni del consiglio di amministrazione
- Art. 24 Compensi e rimborsi spese

Titolo V, RAPPRESENTANZA LEGALE E DIRETTORE GENERALE

- Art. 25 Amministratore unico, Presidente, Vice presidente, amministratori, direttore generale
- Art. 26 Direttore generale : funzioni e nomina

Titolo VI, ORGANI SOCIALI: COLLEGIO SINDACALE E ORGANO DI REVISIONE

- Art. 27 Collegio sindacale e organo di revisione

Titolo VII, STRUMENTI PROGRAMMATICI, BILANCIO E UTILI

- Art. 28 Piano programma, bilancio economico di previsione pluriennale, bilancio economico di previsione annuale
- Art. 29 Esercizio sociale
- Art. 30 Risultato d'esercizio e distribuzione degli utili

Titolo VIII, PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE

- Art. 31 Struttura organizzativa
- Art. 32 Servizio tecnico
- Art. 33 Servizi amministrativi
- Art. 34 Servizio di Ragioneria
- Art. 35 Il piano del personale
- Art. 36 Assunzione del personale
- Art. 37 Posizioni apicali

Titolo IX, CONTROVERSIE E SCIoglIMENTO

- Art. 38 Scioglimento

Titolo X, DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 39 Foro competente
- Art. 40 Rinvio

Titolo I
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO

Art. 1

(Natura della società e denominazione)

1) E' costituita per trasformazione, ai sensi dell'art. 115, D. Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.), nonché del libro V, titolo V, capo V, del Codice civile, una società per azioni denominata "Società per l'Acquedotto del Nera s.p.a." ed in acronimo "S.A.N. s.p.a.".

2) Stante la natura a capitale interamente pubblico locale della società, possono essere soci enti pubblici locali così come individuati dall'articolo 2, comma 1, D. Lgs. 267/2000, la cui attività e la cui esperienza possano offrire opportunità favorevoli al pieno raggiungimento degli scopi sociali.

3) La qualità di socio comporta l'adesione incondizionata all'atto costitutivo (o alla delibera di trasformazione, se per legge speciale essa sostituisce tale atto), allo statuto sociale, alla carta dei servizi.

4) Per quanto concerne i rapporti sociali, si intende domicilio degli azionisti quello risultante da libro dei soci.

Eventuali variazioni dovranno essere tempestivamente comunicate all'organo di amministrazione a cura del socio stesso, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 2

(Sede)

1) La società ha sede legale in Macerata (MC).

2) Possono essere istituite sedi secondarie ed amministrative, uffici, filiali, succursali, agenzie, depositi e rappresentanze anche altrove, in Italia e nell'ambito della Comunità europea, sopprimendo, se ritenuto opportuno, quelle esistenti, il tutto nelle forme di legge.

Art. 3

(Durata e Recesso)

1) La società ha durata fino al 31/12/2050 e può essere prorogata dall'assemblea straordinaria per una o più volte, per un pari o diverso periodo, con l'osservanza delle disposizioni di legge a tale momento vigenti.

2) La società potrà sciogliersi anche anticipatamente per deliberazione dell'assemblea straordinaria o per il verificarsi delle altre cause previste dall'articolo 2484 Codice civile.

Art. 4

(Oggetto)

1) La società ha per oggetto la gestione dei servizi pubblici locali, attività ad essi complementari ed opere connesse ai sensi di legge.

2) Nel rispetto di quanto previsto al comma 1, la società ha lo scopo di provvedere alla costruzione, alla manutenzione e all'esercizio delle opere necessarie all'approvvigionamento idrico dei Comuni azionisti locali con captazione e prelievo dell'acqua dalle sorgenti del Nera e da altre sorgenti nonché delle opere che interessano l'acquedotto esterno, dalle opere di presa sino ai serbatoi di compenso, compresi. L'opera realizzata ed in corso di realizzazione, dovrà considerarsi bene di pubblica utilità caratterizzato dal vincolo d'uso della pubblica destinazione, strumentale e servente al soddisfacimento dei servizi pubblici locali. In tal senso i beni costruiti ed in corso di realizzazione sono inalienabili, indisponibili, non sequestrabili, non pignorabili e non potranno formare oggetto di diritti a favore di terzi.

3) La società può altresì provvedere alla gestione del servizio di distribuzione dell'acqua potabile all'utenza dei singoli Comuni (azionisti locali) e può provvedere conseguentemente alla costruzione, ampliamento e manutenzione delle reti interne di distribuzione dell'acqua potabile. La gestione del servizio in parola potrà essere fatta alle condizioni da stabilirsi in apposito contratto di servizio.

4) Per quanto strumentale ai propri fini istituzionali, l'organo di amministrazione, su propria proposta e previa autorizzazione dell'assemblea (nei termini indicati del successivo art. 13, c. 4, lett. "c"), può costituire, assumere e cedere partecipazioni ed interessenze in altre società, società consortili, consorzi, associazioni e fondazioni, così come potrà attivare o aderire ad associazioni in partecipazione, associazioni temporanee d'impresa, riunioni temporanee d'impresa, gruppi economici d'interesse europeo, ai fini dell'investimento stabile e non del collocamento e comunque non nei confronti del pubblico; potrà inoltre affittare aziende di carattere pubblico o privato o rami di esse.

5) La società può espletare ogni attività finanziaria, immobiliare, commerciale o industriale e di investimento, inclusa la prestazione di garanzie, comunque connessa, affine e necessaria per il conseguimento dello scopo sociale che non le sia impedita dalle vigenti leggi.

6) La società può instaurare e sviluppare rapporti di collaborazione con le amministrazioni statali, regionali e provinciali, nonché con gli altri enti pubblici e le Università, e può con essi stipulare convenzioni o partecipare a conferenze di servizi in vista della conclusione di accordi di programma attinenti ai propri fini istituzionali. In tal senso la società potrà altresì fornire assistenza operativa alle Autorità competenti ed esercitare, su loro delega, attività di monitoraggio ed altre attività o compiti inerenti ai propri fini istituzionali.

7) La società, per uniformare le proprie attività ai principi di economia, efficienza ed efficacia, può altresì affidare a terzi singoli segmenti o specifiche fasi complementari della propria attività, ed opere connesse, ai sensi di legge.

8) Ogni ulteriore affidamento ed accorpamento dei servizi pubblici locali rispetto all'attuale oggetto sociale di cui allo statuto della società, comporterà una eventuale variazione dello stesso, oltre la stipula del relativo contratto di servizio (ed eventuali regolamenti, carta dei servizi, ecc.).

9) Ai sensi di legge la società può sviluppare le proprie attività in appalto, oppure gestioni per conto previa convenzione ai sensi degli articoli 30; 42, comma 2, lettera "e" e 117, comma 3, D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni, così come potrà assumere

con gara ad evidenza pubblica gli stessi servizi pubblici locali, loro segmenti o fasi, attività complementari ed opere connesse ai sensi di legge, da parte di terzi enti pubblici locali. L'acquisizione delle sopraccitate attività in extraterritorialità è subordinata al rispetto delle leggi speciali in materia ed alla verifica dei benefici che l'originaria collettività di riferimento ne potrà trarre e quindi alla verifica del ritorno economico per la società da parte dell'organo di amministrazione, sussistendo le integrazioni funzionali tra le collettività di riferimento.

10) Sempre ai fini strumentali al perseguimento del proprio oggetto sociale, la società potrà, ai sensi di legge, concedere garanzie e/o finanziamenti a società controllate, collegate, e/o partecipate.

11) La società potrà procedere all'acquisto, alla dismissione e alla concessione di diritti, anche relativi a beni immateriali e in genere a patrimoni intellettuali, tali da consentire e agevolare l'attività e lo sviluppo di società, enti, imprese, consorzi e associazioni, fondazioni, in cui partecipa ed è interessata, ivi comprese la concessione in locazione di beni immobili o la prestazione di servizi operativi connessi all'utilizzo di strutture immobiliari a favore di società controllate e collegate e/o partecipate, o a favore anche di terzi; la prestazione, a beneficio dei medesimi destinatari, di servizi operativi attinenti alla realizzazione di programmi e progetti nel campo inerente la propria attività; la effettuazione di servizi di consulenza, assistenza tecnica e costruzione relativamente agli impianti ed opere di cui ai propri servizi pubblici locali. La società inoltre, per il conseguimento dell'oggetto sociale, o in connessione con lo stesso, può compiere ogni qualsivoglia atto ed operazione ivi compreso procedere ad espropri ed a costituire servitù che dovessero rendersi necessari per il conseguimento dell'oggetto sociale.

12) La società potrà concedere fidejussioni, prestare avalli, consentire iscrizioni ipotecarie sugli immobili sociali a garanzia di debiti o di obbligazioni assunte in funzione del conseguimento dell'oggetto sociale e/o a garanzia di terzi, esclusa comunque ogni attività nei confronti del pubblico ritenuta finanziaria dalla normativa vigente.

13) La società ha facoltà di promuovere la collaborazione e/o di aderire agli organismi camerali, provinciali, regionali, nazionali, comunitari ed internazionali che si occupano della gestione e delle problematiche di quanto oggetto della propria attività sociale e relativi processi di integrazione e interdipendenza sia nazionale, europea che internazionale.

Titolo II

CAPITALE SOCIALE - FINANZIAMENTI - AZIONI - OBBLIGAZIONI

Art. 5

(Capitale sociale)

1) Il capitale sociale nominale, interamente sottoscritto e versato, è di euro 15.000.000,00 (euro quindicimilioni/00) rappresentante l'intero capitale sociale della società, diviso in numero 15.000.000 (quindicimilioni) di azioni ordinarie, nominative e indivisibili, del valore nominale di euro 1 (euro uno/00) ciascuna.

2) Il capitale sociale può essere diminuito ai sensi dell'articolo 2445 del Codice civile o aumentato, anche con eventuale sovrapprezzo, in una o più volte con l'osservanza delle disposizioni previste dagli articoli 2438, 2440 e 2441, Codice civile e delle altre norme di legge e di statuto, e con le modalità, condizioni e termini stabiliti dalla delibera assembleare di aumento, anche con azioni aventi diritti diversi da quelli delle azioni già emesse. In sede di aumento del capitale sociale gli azionisti hanno diritto alla sottoscrizione di azioni di nuova emissione in proporzione al numero di azioni effettivamente detenute, rilevabile dall'iscrizione nel libro dei soci alla data della deliberazione dell'aumento di capitale sociale.

3) Il capitale sociale potrà essere costituito anche tramite conferimenti in natura (ivi compresi rami di attività o complessi aziendali) e di crediti, ai sensi degli articoli 2342 e seguenti Codice civile.

4) Quando l'interesse della società lo esiga, il diritto di opzione spettante ai soci sulle azioni ordinarie di nuova emissione, può essere escluso o limitato con la relativa deliberazione di aumento di capitale sociale approvata con la maggioranza di cui all'articolo 2441 del Codice civile.

5) La qualità di azionista costituisce, di per sé sola, adesione all'atto costitutivo della società, al presente statuto, al contratto di servizio.

6) A carico dei soci in ritardo nei versamenti, decorrerà a favore della società l'interesse in ragione annua calcolato sulla base del tasso ufficiale di riferimento aumentato di due punti, fermo restando il disposto dell'articolo 2344 del Codice civile.

7) I conferimenti, gli acquisti della società di beni o crediti dei fondatori, dei soci e degli amministratori sono regolati dagli articoli 2342 e successivi Codice Civile.

Art. 6

(Finanziamenti e versamenti)

1) I soci possono finanziare con mezzi propri la società in conto capitale in proporzione delle azioni da ciascuno possedute. Su tali finanziamenti la società non dovrà corrispondere ai soci interesse alcuno per cui non si considerano sopravvenienze attive i versamenti fatti, né la rinuncia nella stessa proporzione ai crediti derivanti dai precedenti versamenti. Tali versamenti sono rimborsabili solo in relazione alle possibilità della società decise dall'organo amministrativo.

2) I soci possono effettuare prestiti sociali, anche non in quote proporzionali alle azioni da ciascuno possedute, a titolo fruttifero o infruttifero, sulla base delle necessità finanziarie della società, con obbligo di rimborso, purché essi detengano una quota di partecipazione pari ad almeno il 2% (due per cento) del capitale sociale e siano iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro dei soci ai sensi dell'articolo 2421 Codice civile, così come previsto dalle «Istruzioni della Banca d'Italia in materia di risparmio dei soggetti diversi dalle banche» in Gazzetta Ufficiale numero 289/1994 e comunque nei limiti, modi e termini di legge.

Art. 7

(Azioni ordinarie, diritto di prelazione, clausola di gradimento e limiti al diritto di accrescimento)

1) Le azioni sono nominative ed indivisibili. La società non ha l'obbligo di emettere titoli azionari. L'assemblea straordinaria, ai sensi dell'articolo 5 del R.D.239/1942 e successive modificazioni, può deliberare di emettere certificati provvisori sottoscritti dal rappresentante legale o da un procuratore speciale all'uopo delegato dall'organo di amministrazione (nonché altri tipi di azioni

e/o obbligazioni previsti dal Codice civile); in carenza di tale deliberazione lo stato di socio risulterà unicamente dai libri sociali. L'assemblea può determinare sulla base di perizia o del valore risultante dall'ultimo bilancio approvato un sovrapprezzo delle azioni. In caso di comproprietà delle azioni i diritti dei contitolari sono esercitati da un rappresentante comune. Il regime di emissione e di circolazione delle azioni è disciplinato dalla normativa vigente e dal presente statuto. I certificati azionari possono essere sottoscritti mediante riproduzione meccanica della firma di un amministratore, ai sensi dell'articolo 2354, commi 4 e 5, del Codice civile. E' vietata l'interposizione a interposta persona delle azioni. Addivenendosi ad aumenti di capitale sociale, le azioni di nuova emissione dovranno essere offerte in opzione agli azionisti in proporzione alle rispettive partecipazioni.

2) Le azioni sono liberamente trasferibili per atto tra vivi, considerando come enti pubblici locali quelli indicati nell'articolo 2, comma 1, del D. Lgs. 267/2000.

3) I versamenti liberatori delle azioni sono richiesti, salva diversa deliberazione dell'assemblea degli azionisti, dall'organo di amministrazione, in una o più volte, nei termini e nei modi che lo stesso reputi convenienti, salvo quanto disposto dall'articolo 2329 Codice civile. A carico dei soci in ritardo nei pagamenti decorreranno gli interessi nella misura che, di volta in volta, verrà deliberata dall'organo di amministrazione. In assenza di tale deliberazione, a carico dei soci in ritardo nei versamenti decorre l'interesse annuo nella misura legale. E' fatto salvo il diritto degli amministratori di avvalersi delle facoltà loro concesse dall'articolo 2344 Codice civile.

4) Il socio che intenda sottoporre, in tutto o in parte, le proprie azioni a pegno, usufrutto o a qualsiasi altro vincolo, deve darne prima comunicazione all'organo di amministrazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

5) La cedibilità delle azioni possedute è prevista solamente a favore di altri Enti ed Istituzioni di natura pubblica.

6) Qualora un socio intenda trasferire a terzi per atto tra vivi, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo anche gratuito e di liberalità, le proprie azioni (fermo restando i vincoli di cui al successivo articolo 10 del presente statuto) o obbligazioni convertibili, ovvero i diritti di opzione in caso di aumento del capitale sociale, dovrà preventivamente, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, informare l'organo di amministrazione, ed offrirli in prelazione a tutti gli altri soci, i quali hanno diritto di acquistarle in proporzione alla partecipazione da essa posseduta, specificando il prezzo richiesto per la vendita delle azioni, o il valore delle stesse in caso di cessione a titolo gratuito, e le generalità di colui o coloro ai quali l'offerente la cedrebbe qualora i soci non esercitassero la prelazione. Sarà cura del rappresentante legale informare di ciò gli altri soci, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

7) Con il termine «trasferire» di cui al comma precedente, si intende qualsiasi negozio, anche a titolo gratuito (ivi inclusi: vendita, donazione, permuta, conferimento in società, vendita forzata, vendita in blocco, fusione o liquidazione della società, ecc.), in forza del quale si consegua in via diretta o indiretta il risultato del trasferimento a terzi della proprietà o nuda proprietà o di diritti reali (usufrutto, ecc.) su azioni, obbligazioni convertibili, o diritti di opzione.

8) I soci che intendano esercitare il diritto di prelazione, entro sessanta (60) giorni dal ricevimento della lettera raccomandata di cui all'ultimo capoverso del comma 6, debbono manifestare, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al rappresentante legale, la propria incondizionata volontà di acquistare le azioni o obbligazioni convertibili o i diritti di opzione offerti. Se nel termine di cui sopra taluno dei soci non avrà esercitato in tutto o in parte la prelazione di cui trattasi, gli altri soci hanno diritto di sostituirsi, sempre in proporzione alle rispettive quote. Verificandosi tale ipotesi il rappresentante legale della società ne darà, entro 10 (dieci) giorni, comunicazione tramite raccomandata con avviso di ricevimento, a tutti i soci, ed i soci che intendono sostituirsi a quelli che non hanno esercitato la prelazione, dovranno darne comunicazione tramite raccomandata con avviso di ricevimento ad esso presidente entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento dell'avviso stesso. Il socio o i soci che intendono esercitare la prelazione dovranno comunque acquistare l'intera quota offerta in vendita.

9) Qualora, pur comunicando di voler esercitare la prelazione, il socio o taluno di essi, dichiarino di non essere d'accordo sul prezzo richiesto, o sul valore (nel caso di cessione a titolo gratuito) (in quanto non adeguato all'effettivo valore della quota), - fatta eccezione per il caso di espropriazione forzata, nel quale avrà solo diritto ad essere preferito pagando il prezzo di aggiudicazione entro dieci (10) giorni dalla comunicazione da effettuarsi dall'aggiudicatario - avrà comunque diritto di acquistare le azioni o le obbligazioni convertibili o i diritti di opzione oggetto di prelazione al prezzo che sarà stabilito da un arbitro. L'arbitro fisserà le modalità con cui la parte cessionaria dovrà versare il prezzo o il valore (nel caso di cessione a titolo gratuito).

10) Nella propria valutazione l'arbitro dovrà tener conto, con equo apprezzamento, della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, della sua posizione nel mercato, del prezzo e delle condizioni offerte dal potenziale acquirente ove egli appaia di buona fede, nonché ogni circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione al fine della determinazione del valore di titoli azionari. (Il prezzo come sopra determinato è vincolante per tutte le parti.)

11) Fino a quando non sia stata fatta l'offerta di cui al precedente comma 6 o la valutazione di cui al precedente comma 10, e non risulti che l'offerta di cui al precedente comma 6 non sia stata accettata (per decorrenza dei termini o per risposta scritta) e non sia stato espresso il consenso di cui al successivo comma 13, il terzo (cessionario, donatario, ecc.) non sarà iscritto nel libro soci, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi inerenti alle azioni, o alle obbligazioni convertibili o diritti di opzione, e non potrà trasferirli con effetto verso la società a soggetti diversi dagli altri soci.

12) Qualora nessun socio eserciti nei termini e con le procedure di cui ai precedenti commi il diritto di prelazione, le azioni o le obbligazioni convertibili o i diritti di opzione saranno trasferibili nel rispetto dell'art. 1, comma 2, purché a condizioni non inferiori a quelle indicate nell'offerta, fatto salvo quanto disposto ai successivi commi. ~~L'efficacia dei trasferimenti delle azioni, delle obbligazioni convertibili e dei diritti di opzione nei confronti della società, è subordinata all'accertamento, da parte dell'organo di amministrazione, che il trasferimento stesso non faccia venir meno la titolarità da parte degli enti pubblici locali della maggioranza delle azioni di cui al comma 1 dell'articolo 5 ed al comma 1 dell'articolo 10 del presente statuto. Qualora in seguito a cessioni venisse raggiunta la quota minima del possesso azionario di cui al comma 1 dell'articolo 10 del presente statuto, i successivi trasferimenti di azioni e di diritti di opzione da parte di enti pubblici locali potranno essere~~

~~disposti esclusivamente in favore di altri enti pubblici locali soci o non soci.~~ In tali casi l'organo di amministrazione provvede all'accertamento della qualità di ente pubblico locale del nuovo socio, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, D.Lgs. 267/2000. ~~In ogni caso non potrà mai essere diminuita al di sotto del cinquantun per cento (51%) del capitale sociale la parte spettante agli enti pubblici locali.~~

13) Il trasferimento delle azioni, delle obbligazioni convertibili e dei diritti di opzione ad esse inerenti a terzi non soci non produce effetti nei confronti della società se non con il preventivo gradimento dell'organo di amministrazione, rispettati i requisiti di partecipazione pubblica locale di cui al successivo articolo 10. La costituzione a qualsiasi titolo per atto tra vivi di diritti reali di godimento su azioni della società è ammessa solo a condizione che la stessa non comporti in alcun caso la perdita del diritto di voto da parte del costituente. La costituzione sulle azioni della società di diritti reali di garanzia non è consentita e non avrà effetto nei confronti della società qualora non sia stata preventivamente approvata dall'organo di amministrazione.

14) Non esercitandosi il diritto di prelazione nei tempi previsti dal precedente comma 8, l'assemblea ordinaria potrà, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, indicare al socio che intende cedere le proprie azioni, entro centoventi (120) giorni dalla comunicazione indicata nel comma 6, un altro acquirente gradito e disposto all'acquisto alle stesse condizioni previste nel negozio stipulato con il soggetto non gradito. Il gradimento potrà inoltre essere legittimamente rifiutato, senza l'obbligo di indicare un altro acquirente, nei casi previsti dall'art. 2, L. 474/1994 e quindi dai DD.PP.CC.MM. 4/5/1999 e 11/2/2000, nonché verso: a) i soggetti che si trovino in posizioni di concorrenza o di conflitto di interessi con la società; b) i soggetti che risultino insolventi o inadempienti ad obblighi ed impegni, specie se contratti nei confronti di enti pubblici. L'eventuale mancato gradimento dovrà essere sempre motivato.

15) Qualora entro il predetto termine di cui al comma 14 nessuna comunicazione contraria pervenga al socio, il gradimento si intenderà concesso ed il socio potrà trasferire le azioni alla persona giuridica indicata nella comunicazione.

16) Le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.

~~17) E' espressamente convenuto che le suddette procedure si applicano anche nel caso che la cessione avvenga a favore di una società fiduciaria, o dal socio alle proprie controllanti o partecipanti o alle proprie controllate o partecipate.~~

17) Non è possibile dare in garanzia o comunque vincolare le azioni senza la preventiva autorizzazione dell'Assemblea dei soci, ferma sempre restando l'incedibilità del diritto di voto.

18) Il trasferimento delle azioni ha effetto, di fronte alla società, con l'annotazione dell'operazione nel libro dei soci ai sensi di legge.

Art. 8

(Azioni privilegiate)

1) Le eventuali azioni privilegiate, saranno prive del diritto di voto nell'assemblea ordinaria, salvo diversa determinazione da parte di quest'ultima, ed avranno il seguente trattamento relativamente ai seguenti profili patrimoniali:

a) sull'utile di esercizio, dedotto l'accantonamento alla riserva legale, verrà preliminarmente assegnata ai titolari delle azioni privilegiate una somma fino ad un massimo del due per cento (2%) del valore nominale delle azioni; la rimanente quota di utili è nella libera disponibilità dell'assemblea; in ogni caso la quota destinata ad essere distribuita verrà proporzionalmente assegnata a tutte le azioni, comprese le privilegiate;

b) in caso di scioglimento della società, soddisfatti tutti i creditori sociali, verrà innanzitutto distribuita ai titolari di azioni privilegiate una somma pari al valore nominale; successivamente si rimborseranno le azioni ordinarie, fino all'intero valore nominale; l'eventuale residuo sarà ripartito in parti uguali fra tutte le azioni.

Art. 9

(Obbligazioni)

1) La società può emettere obbligazioni ordinarie nominative o al portatore anche convertibili in azioni/o con warrant, sotto l'osservanza delle disposizioni di legge.

2) L'assemblea degli azionisti fisserà le modalità e le condizioni di collocamento, di rimborso e di eventuale conversione in azioni.

Art. 10

(Partecipazione totalmente pubblica)

1) Il capitale sociale con diritto di voto nelle assemblee ordinarie dovrà essere posseduto, per tutta la durata della società, ~~in misura non inferiore al cinquantuno per cento (51%) al 100%~~ dagli enti pubblici locali (ex art. 2, c. 1, D. Lgs. 267/2000). Non sarà pertanto valido nei confronti della società il passaggio di azioni che porti la partecipazione di questi soci al di sotto di tale limite.

~~2) Il restante quarantanove per cento (49%) del capitale sociale con diritto di voto nelle assemblee ordinarie potrà essere posseduto anche da soci aventi personalità giuridica, diversi dagli enti pubblici locali.~~

2) Se emesse, le azioni di ciascun ente pubblico locale, ~~sino alla somma del cinquantun per cento (51%),~~ devono constare da un unico certificato azionario, il quale deve restare depositato con annotazione di vincolo presso la sede della società; tale deposito è costitutivo del diritto a partecipare alle assemblee sociali. ~~Le azioni detenute dagli enti pubblici locali eccedenti tale percentuale possono constare di una pluralità di certificati e sono proporzionalmente liberamente trasferibili ai sensi di legge e del presente statuto.~~

3) La condizione di cui al comma 1 del presente articolo dovrà essere rispettata anche in caso di emissioni azionarie o di obbligazioni convertibili.

4) Ai sensi del D. Lgs. 267/2000, i rapporti tra gli enti pubblici locali e la società sono regolati, per quanto attiene l'organizzazione dei servizi pubblici locali, da contratto di servizio.

Titolo III

ORGANI SOCIALI: ASSEMBLEA

Art. 11

(Assemblea azionisti)

- 1) L'assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge, come da articoli 2364 e 2365 del Codice civile e del presente statuto, e può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.
- 2) L'assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente statuto, obbligano tutti i soci, compresi gli assenti ed i dissenzienti.
- 3) Gli azionisti hanno diritto ad un voto per ogni azione.
- 4) Al presidente dell'assemblea fa carico ogni accertamento in ordine al diritto di intervento, al diritto di voto ed alla regolarità delle deleghe ai sensi dell'art. 2371.
- 5) Sono riservate all'assemblea dei soci le materie indicate dagli articoli 2364 e 2365 Codice civile o da altre disposizioni di legge o del presente statuto.
- 6) All'assemblea può altresì partecipare, qualora la società, a norma del precedente articolo 9, abbia emesso obbligazioni, il rappresentante comune degli obbligazionisti.

Art. 12

(Avviso di convocazione)

- 1) L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è convocata dall'organo di amministrazione, mediante avviso spedito ai soci e da essi ricevuto almeno 8 (otto) giorni prima del giorno fissato per l'assemblea. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica). Avviso da inviarsi anche ai membri del Collegio sindacale deve contenere data, ora e luogo di convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare; nello stesso avviso può essere fissato il giorno per la seconda convocazione il quale non può coincidere con lo stesso giorno fissato per la prima convocazione.
- 2) Quando si tratta di deliberare sulla nomina di amministratori e/o sindaci eventualmente mediante voto di lista, l'avviso di convocazione dell'assemblea dovrà essere comunicato, con le modalità di cui al punto precedente, almeno trenta (30) giorni prima della data prevista per l'adunanza, a norma e con le modalità dell'articolo 4 del D.Lgs. 332/1994, convertito in L. 474/1994.
- 3) In mancanza di convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita, in forza dell'articolo 2366, commi 4 e 5, Codice civile, e può validamente deliberare quando sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale e siano intervenuti la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo, purché siano accettati da tutti gli intervenuti gli oggetti posti all'ordine del giorno.
- 4) L'Assemblea si riunisce presso la sede sociale o in qualsiasi altro luogo eventualmente precisato nell'avviso di convocazione, purché in Italia.

Art. 13

(Competenze)

- 1) L'assemblea si riunisce in sede ordinaria almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni (120) dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio; qualora particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società lo richiedano, e ad esclusivo motivato giudizio dell'organo di amministrazione, la stessa può tenersi entro centottanta giorni (180) dalla chiusura dell'esercizio sociale ai sensi dell'articolo 2364, ultimo comma, Codice civile e, corrispondentemente, potrà essere elevato il termine per la convocazione della relativa assemblea.
 - 2) L'assemblea si riunisce in sede straordinaria ogni qualvolta l'organo di amministrazione lo ritenga opportuno nonché per la trattazione delle materie indicate dall'articolo 2365 Codice civile, e nei casi previsti dalla legge. L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo, sull'emissione di obbligazioni, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori e su ogni altro oggetto riservato alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.
 - 3) L'Assemblea sia ordinaria sia straordinaria, ai sensi dell'articolo 2367 Codice civile, verrà altresì convocata qualora ne facciano richiesta tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale, i quali, peraltro, dovranno indicare nella domanda gli argomenti da porre all'ordine del giorno.
 - 4) L'Assemblea ordinaria ha competenza in tutte le deliberazioni a questa riservata dalla legge e dal presente statuto, fermo restando l'applicazione dagli articoli 2449 a 2450 Codice civile, e inoltre delibera:
 - a) sulla nomina e revoca ad essa riservata dei membri dell'organo di amministrazione, dei membri del collegio sindacale effettivi e supplenti e dell'organo di revisione, previa determinazione del numero e della durata in carica, stabilendo i relativi emolumenti ~~(in misura fissa e/o variabile, comprensivi dell'eventuale indennità di fine mandato)~~ i quali potranno essere modificati nel corso del mandato;
 - b) sull'acquisto, sulla cessione, conferimento, affitto, usufrutto, sulla dismissione, sulle fusioni della società o di suoi rami aziendali ed ogni altro atto di disposizione anche nell'ambito di joint venture;
 - c) sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
 - d) sugli indirizzi generali per le tariffe e la gestione dei beni e dei servizi pubblici affidati alla società;
 - f) sul piano di programma, bilancio economico di previsione pluriennale e annuale;
 - l) sulle convenzioni e gli accordi con i soggetti di diritto pubblico non riservati, per legge, all'organo esecutivo; sulla partecipazione della società a gare di appalto o affidamento dei servizi pubblici locali rientranti nei fini istituzionali della società stessa; sulle garanzie di qualunque titolo rilasciate dalla società a favore di terzi;
 - m) su ogni altra materia riservata alla sua esclusiva competenza dalla legge.
- L'Assemblea inoltre, autorizza l'Organo di amministrazione:
- a) sulle operazioni di costituzione, acquisto, di cessione, conferimento, affitto, usufrutto o dismissione ed ogni altro atto di disposizione di partecipazioni in società o consorzi o società consortili o cooperative controllate o collegate o partecipate ai sensi dell'articolo 2359 Codice civile, qualora di valore superiore a 100.000 (centomila/00) euro;
 - b) sugli altri oggetti sottoposti al suo esame dagli amministratori;

- g) sul budget e sul piano del personale per numero, ruoli, livelli e qualifiche;
- h) sull'assunzione di mutui passivi e sulle spese che impegnano il bilancio per gli esercizi successivi, e sugli acquisti di immobili e relative permuta;
- n) sulla disciplina delle tariffe nel rispetto delle indicazioni dell'Autorità di riferimento (v. A.T.O.) o del soggetto regolatore (v. C.I.P.E.) e degli indirizzi in tal senso ricevuti dai Consigli Comunali di riferimento, fermo restando, per quanto compatibili, le previsioni dell'art. 117, D. Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.).

Art. 14

(Intervento e voto)

- 1) Hanno diritto, ai sensi dell'articolo 2370 Codice civile, di intervenire all'assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto.
- 2) Può intervenire all'assemblea l'azionista che è iscritto al libro soci.
- 3) Ogni azionista, mediante semplice delega scritta, può farsi rappresentare nell'Assemblea, ai sensi dell'articolo 2372 Codice civile, da altro soggetto anche non socio (purché non siano amministratori, membri degli organi di controllo o dipendenti della società). La delega (valida per ogni singola adunanza) deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del socio e deve essere conservata dalla società. La delega per partecipare all'Assemblea dei soci non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Il rappresentante può eventualmente essere sostituito solamente dalla persona espressamente e preventivamente indicata nella delega.
- 4) Gli azionisti hanno diritto ad un voto per ogni azione avente diritto di voto, fatta eccezione per le azioni di categoria speciale emesse ai sensi della legislazione al momento vigente.
- 5) Al presidente dell'assemblea fa carico ogni accertamento in ordine al diritto di intervento (anche per delega), al diritto di voto e alla regolarità delle deleghe.
- 6) Una volta constatata e fatta constatare, dal presidente dell'assemblea, la validità della stessa ai sensi degli articoli 2368, 2369, Codice civile, i presenti non potranno più contestarla.

Art. 15

(Presidenza e segreteria)

- 1) L'assemblea è presieduta dal rappresentante legale; in caso di assenza od impedimento del presidente del consiglio di amministrazione, la presidenza è assunta in caso di organo di amministrazione collegiale, nell'ordine, dal vice presidente del consiglio di amministrazione, dall'amministratore presente più anziano in carica e, subordinatamente, di età, ovvero da persona designata dall'assemblea medesima.
- 2) L'assemblea nomina un segretario anche non socio dotato di requisiti professionali idonei, e che è designato dagli intervenuti, su proposta del presidente. Di ogni assemblea viene redatto un verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario. Se del caso, su decisione del presidente, l'Assemblea nominerà 2 (due) scrutatori scelti tra i partecipanti dell'Assemblea stessa.
- 3) Nei casi di legge, ovvero quando è ritenuto opportuno dal rappresentante legale o dal presidente dell'assemblea, il verbale è redatto da un notaio scelto dallo stesso presidente; nel qual caso non è necessaria la nomina del segretario.
- 4) Le copie e gli estratti dei verbali, anche per la loro produzione in giudizio, sono certificati conformi dal presidente dell'assemblea del consiglio di amministrazione e dal segretario o dal notaio.

Art. 16

(Costituzione, deliberazioni e diritto di veto)

- 1) L'Assemblea ordinaria si costituisce e delibera ai sensi degli articoli 2368 e 2369 Codice civile. L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà (50%) del capitale sociale, ed in seconda convocazione qualunque sia la parte del capitale sociale rappresentato dai soci intervenuti. Essa delibera a maggioranza assoluta del capitale sociale rappresentato.
- 2) L'assemblea straordinaria si costituisce e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino in prima convocazione almeno il settantacinque per cento (75%) del capitale sociale, ed in seconda convocazione almeno il cinquantun per cento (51%) del capitale sociale.
- 3) Ai sensi di quanto previsto all'articolo 2, comma 1, lettera "c" e comma 2 del D.L. 332/1994, convertito dalla L. 474/1994 e relativi DD.PP.CC.MM. richiamati nel precedente articolo 7, comma 15, 2° capoverso del presente statuto, ai soci di diritto pubblico spetta il diritto di veto all'adozione di delibere di scioglimento della società (ai sensi dell'articolo 2484, comma 1, punto n.6 del Codice civile), di cessione o conferimento a qualsiasi titolo dell'azienda o di un suo ramo, di fusione, di scissione, di trasferimento della sede sociale in Italia o all'estero, di cambiamento all'oggetto sociale, di modifica dello statuto che sopprimono o modificano i poteri di cui al presente comma. Al presidente dell'assemblea fa carico ogni accertamento in ordine alla regolare costituzione dell'assemblea.
- 4) La direzione dei lavori assembleari, la modalità di verbalizzazione degli interventi, la scelta del sistema di votazione e le modalità di rilevazione dei voti, compete al presidente dell'assemblea.

Titolo IV

ORGANI SOCIALI: ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 17 (Numero degli amministratori)

- 1) La società è amministrata da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione composto da un numero di membri da due a cinque, ivi compreso il presidente, con comprovata competenza in campo gestionale e amministrativo per studi compiuti o per funzioni disimpegnate presso enti, aziende, società a partecipazione pubblica o privata o mista. Gli amministratori possono essere anche non soci.

2) L'Assemblea determina la forma monocratica o collegiale dell'organo di amministrazione e, in caso di composizione collegiale, determina il numero dei componenti del consiglio di amministrazione.

3) L'organo di amministrazione decade, viene revocato e sostituito a norma di legge e del presente statuto. In caso di organo di amministrazione collegiale l'amministratore che non interviene a 3 (tre) sedute consecutive del consiglio di amministrazione, senza giustificato motivo, si deve ritenere, a tutti gli effetti, automaticamente decaduto.

Art. 18

(Nomina dell'organo di amministrazione)

1. In caso di amministratore unico, la votazione avviene a maggioranza dei presenti in proporzione al capitale rappresentato. L'amministratore unico è il rappresentante legale della società.

2. In caso di nomina di un organo di amministrazione collegiale di due o più membri, ai sensi dell'articolo 2449 Codice civile, ai rappresentanti dei Comuni della Provincia di Macerata spetta la nomina, ~~(nonché la determinazione dei compensi, la revoca nei casi di gravi irregolarità, di reiterata violazione di norme di legge, di persistente inottemperanza agli indirizzi ricevuti, nonché nel caso di ingiustificato mancato raggiungimento degli obiettivi programmati)~~, a maggioranza, da calcolarsi sulle quote di partecipazione al capitale della società, del componente del consiglio di amministrazione che rivestirà la carica di Presidente ed ai rappresentanti dei Comuni della Provincia di Ancona spetta la nomina, a maggioranza, da calcolarsi sulle quote di partecipazione al capitale della società, del componente del consiglio di amministrazione che rivestirà la carica di Vice-Presidente. Il Presidente dell'organo di amministrazione collegiale è il rappresentante legale della società.

3. In caso di organo di amministrazione collegiale con più di due componenti, oltre alle nomine di cui al precedente comma, la nomina dei restanti componenti da parte di tutti i soci avviene sulla base di liste presentate dai soci che contengano in ordine decrescente i nominativi candidati in numero pari a quelli da nominare, con le seguenti modalità:

- in caso di organo di amministrazione composto da tre (3) membri, la lista che ha ottenuto il numero maggiore di voti elegge l'amministratore mancante;

- in caso di organo di amministrazione composto da quattro (4) membri, la lista che ha ottenuto il numero maggiore di voti elegge numero un (1) amministratore e quella che ha ottenuto a seguire il maggior numero di voti elegge un (1) amministratore;

- in caso di organo di amministrazione composto da cinque (5) membri, la lista che ha ottenuto il numero maggiore di voti elegge numero due (2) amministratori e quella che ha ottenuto a seguire il maggior numero di voti elegge un (1) amministratore;

Ad ogni azione spetta un voto.

4. Ciascuna lista non può contenere un numero di candidati maggiore di quelli da nominarsi. In caso contrario, la lista è considerata non presentata. Nelle liste i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo pari ai posti da coprire. Ogni azionista può presentare o concorrere a presentare una sola lista di candidati numerati progressivamente e ogni candidato può presentarsi in una sola lista.

Art. 19

(Altre disposizioni)

1) L'amministratore unico o i membri del consiglio di amministrazione, nel rispetto dell'articolo 2383 Codice civile, durano in carica tre (3) anni, scadono in concomitanza con l'approvazione, da parte dell'assemblea, del bilancio relativo al terzo esercizio del loro mandato, e sono rieleggibili.

2) ~~Qualora vengano a mancare uno o più amministratori nominati dagli enti pubblici spetterà agli stessi la nomina dei loro sostituti ai sensi dell'articolo 2449 Codice civile.~~

Qualora vengano a mancare uno o più amministratori eletti sulla base dell'art. 18 comma 2 (Presidente o Vice Presidente) l'organo di amministrazione convocherà senza indugio l'assemblea dei soci al fine di nominare i sostituti con le modalità previste dallo stesso art.18 comma 2.

3) Qualora vengano a mancare uno o più amministratori eletti sulla base di liste come da art.18 comma 3 si provvederà alla loro sostituzione ai sensi dell'articolo 2386 Codice Civile. Gli amministratori eletti resteranno in carica sino alla successiva assemblea dei soci, che potrà ratificare tali nomine o eleggere nuovi amministratori sostituendo quelli eletti ai sensi dell'art.2386 del codice Civile.

4) Gli amministratori nominati secondo i due commi precedenti scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

5) Quando per dimissioni o per altre cause viene a mancare la maggioranza degli Amministratori, l'intero Consiglio si intende decaduto e l'organo di amministrazione convocherà senza indugio l'Assemblea per le nuove nomine. Il consiglio resterà peraltro in carica per il compimento dei soli atti di ordinaria amministrazione fino a che l'assemblea avrà deliberato in merito al suo rinnovo e sarà intervenuta l'accettazione del mandato da parte dei nuovi amministratori.

6) I requisiti per la nomina dei componenti dell'organo di amministrazione sono da individuarsi in quanto previsto dall'articolo 2390 Codice civile, dal D.Lgs. 267/2000, da eventuali ulteriori leggi e dal presente statuto.

7) All'organo di amministrazione sono riconosciuti tutti i più ampi poteri di amministrazione sia ordinaria che straordinaria della società, con facoltà di compiere tutti gli atti che riterrà opportuni per il raggiungimento dei fini aziendali, esclusi soltanto quelli che la legge ed il presente statuto in modo tassativo riservano all'Assemblea. L'organo di amministrazione esercita tali poteri direttamente od a mezzo del presidente o dell'amministratore delegato o degli amministratori delegati ai quali conferisce propri poteri

ed attribuzioni, nel rispetto delle attribuzioni del direttore generale, ed in attuazione degli indirizzi e degli obiettivi generali formulati dall'assemblea e quindi degli strumenti programmatici di cui al successivo articolo 21, comma 2.

8) L'organo di amministrazione può deliberare l'assunzione del debito dell'autore delle eventuali violazioni tributarie ai sensi dell'articolo 11, commi 1 e 6 e dell'articolo 5, comma 2 D. Lgs. 472/1997 e successive modificazioni, stipulando, se del caso, apposite polizze, a favore del personale con compiti di responsabilità a ricaduta tributaria.

9) La società, sin da ora, assume il debito per eventuali violazioni tributarie ai sensi dell'articolo 11, commi 1 e 6 e dell'articolo 5, comma 2, del D. Lgs. 472/1997 e successive modificazioni commesse dai membri dell'organo di amministrazione e dagli altri soggetti previsti, rimettendo allo stesso organo di amministrazione la facoltà di stipulare, se del caso, apposite polizze assicurative con beneficiaria la società.

~~10) Ai sensi della L. 474/1994, tutte le disposizioni previste nel presente statuto ai sensi dell'articolo 2449 Codice civile, potranno essere modificate in assemblea straordinaria sussistendo la maggioranza dei voti dei soli azionisti locali iscritti nel libro soci.~~

Art. 20 (Cariche sociali)

1) Il Consiglio può attribuire deleghe di gestione a un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea;

2) La carica di Vice presidente è attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

3) E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, e di corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali;

4) E' fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

Il Consiglio può nominare un direttore generale, ai sensi dell'articolo 2396 del Codice Civile, scelto anche al di fuori dei propri membri attribuendogli i relativi poteri e relativa remunerazione;.

5) Il consiglio di amministrazione ricopre il ruolo di datore di lavoro ed assume responsabilità solidale verso la società, gli azionisti ed i terzi.

Art. 20

(Cariche sociali)

~~1) Il presidente cura i rapporti istituzionali e con le autorità locali, provinciali, regionali, statali, comunitari e internazionali, garantisce l'attuazione degli indirizzi stabiliti dall'assemblea; tiene le relazioni esterne della società con i soci e con i terzi.~~

~~2) Il vice presidente è nominato dal consiglio di amministrazione tra i propri membri. Il vice presidente sostituisce il presidente in tutti i casi di assenza o impedimento. Nell'ipotesi di vacanza o impedimento del vicepresidente o di assenza prolungata, esso è senza alcuna procedura ulteriore, sostituito dal consigliere più anziano per età.~~

~~3) Il consiglio di amministrazione può inoltre : a) nei limiti dell'articolo 2381 codice civile, delle vigenti disposizioni di legge e del presente statuto, delegare le proprie attribuzioni, o parte di esse, ad uno o più amministratori delegati o conferire speciali incarichi a singoli amministratori anche con facoltà di delega. Per la loro opera gli amministratori delegati o conferitari di speciali incarichi, avranno diritto a compensi ulteriori rispetto a quelli previsti dall'articolo 18, stabiliti a cura degli stessi organi (assemblea o legali rappresentanti degli enti locali) che hanno provveduto alle rispettive nomine; b) nominare un direttore generale, ai sensi dell'articolo 2396 del Codice Civile, scelto anche al di fuori dei propri membri attribuendogli i relativi poteri e relativa remunerazione; c) nominare un segretario, il quale può essere anche estraneo al consiglio stesso, determinandone la durata ed eventuali compensi; d) ai sensi dell'articolo 2381 Codice civile, nominare un comitato esecutivo, composto esclusivamente da membri del consiglio di amministrazione, nell'ambito del quale dovranno in ogni caso risultare in maggioranza gli amministratori nominati ai sensi dell'articolo 2449 Codice civile, stabilendone il presidente (che in ogni modo coinciderà con quello del consiglio di amministrazione) e il vicepresidente, conferendogli proprie attribuzioni nei limiti delle vigenti disposizioni di legge e del presente statuto, e relativa remunerazione anche modificabile, proporzionata ai poteri delegati ed all'attività svolta. Mancando anche il vicepresidente nominato dal consiglio di amministrazione spetterà al comitato esecutivo provvedere alla nomina del presidente nominandolo tra i membri nominati ai sensi dell'articolo 2449 Codice civile. Il comitato esecutivo è validamente costituito con la presenza di almeno due terzi (2/3) dei consiglieri, fra cui il presidente o, in sua assenza il vice presidente, se nominato, e delibera a maggioranza degli stessi, in caso di parità, il voto del presidente o, in sua assenza, del vice presidente, vale doppio. Alle riunioni del comitato esecutivo di norma interverrà, con funzioni consultive e propositive, il direttore generale. Il comitato esecutivo può, inoltre, nominare, anche al di fuori dei suoi componenti, un segretario determinandone la durata dell'incarico e l'eventuale compenso. Il comitato esecutivo si riunisce ogni volta che il presidente ne ravvisi l'opportunità, ovvero quando ne venga fatta richiesta scritta da almeno i due terzi (2/3) dei suoi componenti. Il comitato esecutivo può essere, altresì, convocato, dal collegio sindacale, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione. Per le modalità ed i termini riguardanti l'effettuazione della convocazione del comitato esecutivo e l'assunzione delle deliberazioni dello stesso valgono le previsioni contenute nel presente statuto per il consiglio di amministrazione. Prima dell'esecuzione delle proprie delibere, queste devono essere portate a conoscenza del consiglio di amministrazione in occasione della prima riunione successiva. Il comitato esecutivo non ha la facoltà di prendere, anche nei casi d'urgenza, le deliberazioni in sostituzione del consiglio di amministrazione. Per l'esecuzione delle proprie delibere, nel rispetto delle procedure anzidette, il comitato esecutivo si avvale del direttore generale, al quale può delegare poteri, nei limiti delle proprie competenze. E' ammessa la possibilità che le riunioni del comitato esecutivo si tengano per teleconferenza o per videoconferenza ai sensi dell'articolo 22, comma 4, del presente statuto. Le deliberazioni del comitato esecutivo risultano da processi verbali trascritti su appositi libri firmati dal presidente e dal segretario.~~

~~4) Il consiglio di amministrazione ricopre il ruolo di datore di lavoro ed assume responsabilità solidale verso la società, gli azionisti ed i terzi.~~

Art. 21

(Altre deleghe ed attribuzioni)

- 1) L'organo di amministrazione può nominare istitori o procuratori speciali o mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri e i limiti di firma o mandatari per determinate operazioni e per una durata limitata nel tempo, delegando anche persone non facenti parte del consiglio di amministrazione, quali dirigenti o dipendenti e stabilendone le eventuali remunerazioni anche modificabili.
- 2) Non sono delegabili, oltre a quelli che la legge riserva inderogabilmente all'organo stesso, le decisioni sui seguenti atti:
 - a) la formulazione dei piani programma annuali comprensivi del piano degli investimenti, relative fonti di copertura e del piano del personale, e i bilanci pluriennali economici e di esercizio e relativi assestamenti infrannuali in vista di valori reddituali diversi da quelli previsti;
 - b) la formulazione della politica generale degli investimenti e delle rispettive fonti di copertura, le previsioni tariffarie ai sensi di legge, e le condizioni di fornitura dei servizi pubblici locali erogati dalla società;
 - c) la nomina, sospensione e licenziamento del direttore generale;
 - d) l'attivazione delle convenzioni e degli accordi con i soggetti di diritto pubblico in genere (nel rispetto dei poteri dell'Assemblea) e per l'accettazione e la modifica di contratti di servizio;
 - e) l'assunzione di mutui e le altre operazioni di affidamento attivo o passivo a medio ed a lungo termine (nel rispetto dei poteri dell'Assemblea);
 - f) l'approvazione della carta dei servizi e, se esistenti, dei contratti o regolamenti con l'utenza;
 - g) l'acquisto e la vendita di beni immobili e le operazioni immobiliari (nel rispetto dei poteri dell'Assemblea);
 - h) la definizione e l'approvazione del contratto di concessione amministrativa delle reti, impianti ed altre dotazioni afferenti agli eventuali servizi pubblici locali di rilevanza industriale ai sensi dell'articolo 113, D. Lgs. 267/2000;
 - i) le scelte e gli atti conseguenti alla partecipazione alle gare dei servizi pubblici locali citati alla lettera sub h);
 - l) l'acquisto e la sottoscrizione di azioni o di partecipazioni di qualsiasi genere in altre società o consorzi o altri enti, di obbligazioni convertibili o di obbligazioni con warrant, nonché l'acquisto di aziende o di rami di aziende (nel rispetto dei poteri dell'Assemblea);
 - m) la vendita di azioni o di partecipazioni in altre società o consorzi o altri enti, di obbligazioni convertibili o di obbligazioni con warrant, o di aziende o di relativi rami (nel rispetto dei poteri dell'Assemblea);
 - n) la stipula o assunzione di finanziamenti e la concessione di garanzie in favore di terzi ivi comprese eventuali società collegate, controllate o partecipate (nel rispetto dei poteri dell'Assemblea);
 - o) la concessione di garanzie in favore di terzi (nel rispetto dei poteri dell'Assemblea);
 - p) l'adozione di qualsiasi decisione in ordine all'esercizio del diritto di voto relativamente alle partecipazioni della società in altre società, ogni qualvolta in tali società debba procedersi alla nomina delle rispettive cariche sociali (nel rispetto dei poteri dell'Assemblea).
- 3) l'organo di amministrazione appronta ed approva eventuali regolamenti per lo svolgimento della propria attività e di quella della società. L'eventuale regolamento per le adunanze dell'assemblea è invece approvato dalla stessa.
- 4) Il rappresentante legale cura il sollecito invio agli enti pubblici locali soci di copia del piano programma, del bilancio pluriennale, del bilancio di previsione, del bilancio consuntivo ed eventuali assestamenti, delle proposte di attivazione o modificazione del contratto di servizio-quadro (o dei contratti di servizio), delle carte dei servizi e dei regolamenti che interessano l'utenza e di quant'altro necessario a garantire la costante informazione di questi ultimi, la trasparenza dell'azione societaria e la partecipazione di tutte le componenti sociali.
- 5) Il legale rappresentante è anche il membro di assemblea e di consiglio delle società, consorzi o altri enti comunque partecipati dalla società. Esso è anche presidente di detti consigli di amministrazione se la società ne detiene il controllo o se comunque ciò è reso possibile in forza di specifici patti.
- 6) L'organo di amministrazione riferisce al collegio sindacale, durante le proprie adunanze ed in sede di approvazione di bilancio, sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società e dalle società controllate o collegate o partecipate; in particolare riferisce sulle operazioni in potenziale conflitto di interesse.

Art. 22

(Organo collegiale - Convocazione del consiglio)

- 1) Il consiglio di amministrazione è convocato nella sede della società o altrove, purché in Italia, dal presidente di propria iniziativa, ovvero su istanza scritta di almeno un terzo (1/3) degli amministratori o del collegio sindacale; in caso di assenza ovvero di impedimento del presidente, il consiglio di amministrazione è convocato dal vice presidente. Mancando anche quest'ultimo la convocazione è effettuata dall'amministratore più anziano di età. Nel caso in cui il presidente o il vice presidente rifiuti di convocare il consiglio di amministrazione entro sette (7) giorni dalla richiesta, allora quest'ultimo potrà essere convocato dai richiedenti. In tale ipotesi se il consiglio di amministrazione non è convocato entro quindici (15) giorni, ovvero non assume una deliberazione per mancanza di regolare costituzione o di riunione entro trenta (30) giorni, la decisione in argomento deve essere rimessa all'assemblea. L'assemblea sarà convocata senza ritardo dal consiglio di amministrazione o dal collegio sindacale.
- 2) La convocazione, contenente il luogo, il giorno e l'ora della riunione e gli argomenti all'ordine del giorno, viene fatta, salvi i casi di urgenza, almeno tre (3) giorni prima dell'adunanza, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, telefax, ed email o telegramma spediti al domicilio degli amministratori e dei sindaci effettivi per gli effetti dell'articolo 2405 Codice civile.
- 3) E' comunque possibile che vengano fissate riunioni a scadenze fisse o speciali calendari: in tali casi è sufficiente che risulti la conoscenza, da parte di ciascun consigliere, della scadenza fissata o del calendario.
- 4) E' ammessa la possibilità - qualora il presidente o chi ne fa le veci ne accerti la necessità - che le adunanze del consiglio di amministrazione possano essere validamente tenute per teleconferenza o videoconferenza o con altri sistemi di intervento a distanza mediante sistemi di collegamento audiovisivo, a condizione che tutti i partecipanti possano intervenire, essere identificati e

sia loro consentito di seguire la contestuale discussione ed intervenire oralmente in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati potendo visionare e ricevere, trasmettere o visionare, documentazione; verificandosi questi requisiti, il consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la registrazione del verbale sul relativo libro.

Art. 23

(Organo collegiale - Deliberazioni del consiglio di amministrazione)

- 1) Le riunioni del consiglio di amministrazione sono regolarmente costituite quando sia presente la maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti, per alzata di mano, con le eccezioni previste dal successivo articolo 26, comma 7. In caso di parità prevale la determinazione per la quale ha votato il presidente.
- 2) Le deliberazioni del consiglio di amministrazione risultano da processi verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati dal presidente della riunione e dal segretario.
- 3) Le copie e gli estratti di questi verbali, certificati conformi dal presidente del consiglio di amministrazione o da chi ne fa le veci e dal segretario, ovvero da un notaio, costituiscono prova legale delle deliberazioni ivi contenute.
- 4) L'amministratore, che in una determinata operazione ha, per conto proprio o di terzi, interessi in conflitto con quelli della società, è tenuto a darne notizia agli altri amministratori e al Collegio sindacale, e quindi ad astenersi dal partecipare alle deliberazioni riguardanti l'operazione stessa. In difetto, è tenuto a rispondere delle eventuali perdite che sono derivate alla società dal compimento dell'operazione.
- 5) Il voto di un membro del consiglio di amministrazione non può essere dato per rappresentanza.

Art. 24

(Compensi e rimborsi spese)

- 1) L'assemblea ordinaria, nel rispetto della disciplina prevista per i compensi delle società a partecipazione pubblica, determina i compensi spettanti all'organo di amministrazione a favore del presidente e di tutti i singoli consiglieri, ivi compreso un eventuale trattamento di fine mandato, per quest'ultimo emolumento, delle procedure di deducibilità fiscale previste dal D.P.R. 947/1986.
- 2) Agli amministratori compete altresì, ai sensi di legge, il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'esercizio del mandato nel rispetto dei criteri e delle procedure all'uopo stabilite dal consiglio stesso, ~~e le relative polizze assicurative autonomamente definite dal consiglio stesso ai sensi di legge e del presente statuto.~~
- 3) ~~All'amministratore delegato o agli amministratori delegati spetterà un compenso addizionale fissato dallo stesso consiglio di amministrazione entro i limiti di quanto stanziato dall'Assemblea dei soci per il compenso dell'organo di amministrazione.~~
Il compenso fissato dall'Assemblea per l'intero consiglio nei limiti di legge può essere attribuito dal Consiglio ai propri componenti.

Titolo V

RAPPRESENTANZA LEGALE E DIRETTORE GENERALE

Art. 25

(Amministratore unico, Presidente, vice presidente, amministratori, direttore generale)

- 1) La rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta all'amministratore unico o al presidente del consiglio di amministrazione o a chi ne fa le veci con l'uso della firma sociale. Il rappresentante legale ha la facoltà di promuovere azioni, impugnative ed istanze giudiziarie ed amministrative e di resistere in giudizio avanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa per ogni grado di giurisdizione, in qualsiasi sede e grado, anche per giudizi di revocazione o cassazione, nonché di rinunciare agli atti del giudizio, fatte salve le competenze del direttore generale. Ha altresì facoltà di transigere liti o comprometterle in arbitrati rituali o irrituali qualora sia stato a ciò delegato dal consiglio di amministrazione (se presente). Il rappresentante legale ha la facoltà di nominare e revocare avvocati e procuratori alle liti, arbitri e periti e di conferire procure speciali per singoli atti anche a persone estranee alla società. Al presidente del consiglio di amministrazione compete il compito di dare esecuzione a tutte le deliberazioni di detto organo ogni qualvolta non viene diversamente deliberato.
- 2) ~~Il consiglio di Amministrazione elegge nel proprio seno, a maggioranza assoluta, il Vice Presidente, il quale sostituisce il Presidente in tutti i casi di assenza o impedimento.~~
Nel caso di organo di amministrazione collegiale, Il Vice Presidente sostituisce il presidente in tutti i casi di assenza o impedimento.

- 3) Agli altri amministratori delegati se nominati compete la rappresentanza nei limiti loro attribuiti dallo statuto o loro delegati dal consiglio di amministrazione, ferme restando le competenze definite al precedente articolo 20. Qualora eletto, l'amministratore delegato (o gli amministratori delegati) esercita i poteri a lui delegati dal consiglio di amministrazione entro i limiti dettati nello statuto e fatte salve le attribuzioni espressamente riservate dalla legge al consiglio stesso.
- 4) Per il compimento di alcune attività l'organo di amministrazione può attribuire deleghe speciali anche il direttore generale, se nominato ai sensi del precedente articolo 20, comma 3, lettera "b". Ai sensi di legge e del successivo articolo 26 del presente statuto, il direttore può essere assunto a tempo determinato (ai sensi dell'articolo 10, c. 4, D. Lgs. 368/2001 e successive modificazioni) o indeterminato come lavoratore dipendente e può ricoprire tale ruolo come lavoratore autonomo. L'eventuale revoca del mandato di direttore generale, nell'ipotesi di assunzione a tempo indeterminato non comporterà la risoluzione del rapporto di lavoro, il quale proseguirà come dirigente. Le deleghe speciali al direttore generale saranno fornite con procura notarile. Sotto il profilo sia gerarchico che funzionale, il direttore generale riporterà al rappresentante legale.

Art. 26

(Direttore generale: funzioni e nomina)

1) Il direttore generale ha la responsabilità gestionale della società ed opera assicurando il raggiungimento dei risultati programmatici, sia in termini di servizio che in termini economici, sviluppando un'organizzazione interna idonea alla migliore utilizzazione delle risorse umane, materiali ed immateriali, rispondendo, sotto il profilo gerarchico, al rappresentante legale. In particolare il direttore generale:

- a) esegue le determinazioni dell'amministratore unico o le deliberazioni del consiglio di amministrazione;
 - b) sovrintende all'attività tecnica, amministrativa e finanziaria della società;
 - c) adotta i provvedimenti per migliorare l'efficienza e la funzionalità dei vari servizi aziendali e per il loro organico sviluppo;
 - d) sottopone all'amministratore unico o al consiglio di amministrazione lo schema del piano programma, del bilancio economico di previsione pluriennale, del bilancio economico di previsione annuale e del relativo, eventuale, assestamento in vista di un risultato di esercizio inferiore a quello atteso, e del bilancio di esercizio;
 - e) formula al rappresentante legale proposte per l'adozione dei provvedimenti di competenza dell'organo di amministrazione;
 - f) può stare in giudizio, con l'autorizzazione dell'organo di amministrazione, quando si tratta della riscossione di crediti dipendenti dall'esercizio;
 - g) adotta tutti i provvedimenti relativi al personale nei limiti e con le modalità stabilite dalle leggi, dallo statuto, dai contratti collettivi di lavoro e dagli eventuali regolamenti aziendali;
 - h) fermo restando che il personale dipende funzionalmente dall'organo di amministrazione, il direttore generale propone all'organo di amministrazione la nomina del vice direttore, dei dirigenti e dei quadri e dei residui passaggi di categoria o di livello e le assunzioni;
 - i) esercita poteri in materia di spesa nei limiti dei massimali consentitigli dall'organo di amministrazione;
 - l) cura gli affari correnti;
 - m) interviene, previa specifica procura da parte del rappresentante legale, personalmente nelle udienze di discussione delle cause di lavoro con facoltà di conciliare o transigere la controversia. Può, tuttavia, farsi rappresentare da un dipendente della società previa procura da conferirsi con le modalità previste dall'articolo 420 del Codice di procedura civile;
 - n) è il responsabile dell'accesso agli atti aziendali, ai sensi della L. 241/1990 e successive integrazioni;
 - o) è il responsabile dei vari procedimenti amministrativi attivati nelle varie procedure in cui, per legge, deve essere individuata tale figura;
 - p) è il responsabile delle informative al personale in sede di assunzione ai sensi del D. Lgs. 152/1997 e successive integrazioni;
 - q) è il responsabile della privacy ai sensi della L. 675/1996 e successive integrazioni;
 - r) è il responsabile della sicurezza impianti;
 - s) è il responsabile della protezione e prevenzione ai fini della sicurezza sul lavoro, ai sensi della L. 626/1994 e successive integrazioni;
 - t) provvede a tutti gli altri compiti fissati dalle leggi e dal presente statuto, nonché a quelli che gli vengono formalmente delegati dall'organo di amministrazione.
- 2) Il direttore generale provvede direttamente sotto la propria responsabilità, entro i limiti e con le modalità stabilite dall'organo di amministrazione con eventuale apposito regolamento, agli appalti, alle forniture ed alle spese ed alienazioni in genere che possono farsi con il "sistema in economia" fra cui, in particolare, quelle necessarie per assicurare l'ordinario e normale funzionamento sottoponendo successivamente all'organo di amministrazione il relativo rendiconto.
- 3) Il direttore generale, previa informazione all'organo di amministrazione, può delegare ad uno o più dipendenti della società parte delle proprie competenze nonché il potere di firma degli atti che comportino impegni per la stessa.
- 4) L'organo di amministrazione stabilisce, con propria deliberazione, anche su proposta del direttore generale, il dirigente od i dipendenti della società incaricati di svolgere le funzioni di direttore generale in caso di sua assenza.
- 5) Il direttore generale non può esercitare alcun altro impiego, commercio, industria o professione, né può accettare incarichi anche temporanei di carattere professionale (anche non remunerati) estranei alla società senza autorizzazione dell'organo di amministrazione.
- 6) I requisiti e le modalità di nomina e di sostituzione temporanea, le incompatibilità e quant'altro relativo al rapporto di lavoro medesimo del direttore generale, sulla base anche di quanto già precisato all'articolo 25, comma 4 del presente statuto, sono determinati dall'organo di amministrazione nel rispetto delle norme previste per le società per azioni ed in particolare dell'articolo 2396 Codice civile.
- 7) Durante il rapporto di lavoro il direttore generale non può essere licenziato, se non per giusta causa o per giustificato motivo riguardante la società o comunque la sua funzionalità ed efficienza. I motivi del licenziamento dovranno, a cura del rappresentante legale, essere contestati all'interessato per iscritto, con invito a presentare - pure per iscritto ed in congruo termine comunque non superiore a quindici (15) giorni - le proprie difese. I motivi del licenziamento debbono farsi constare esplicitamente nella determinazione dell'amministratore unico, o, in caso di organo collegiale, nella deliberazione del consiglio di amministrazione, che deve essere adottata con l'intervento di almeno i due terzi (2/3) dei suoi componenti.
- 8) Il trattamento economico e normativo del direttore generale è quello derivante dal contratto collettivo nazionale di lavoro adottato per i dirigenti, dai contratti integrativi di settore, aziendali ed individuali, nonché per quanto in essi non stabilito, dalle leggi generali vigenti.
- 9) La semplice adesione della società alla associazione di categoria stipulante comporta l'automatica applicazione al direttore generale dei contratti dalla stessa stipulati.
- 10) Il direttore generale, previo invito, assiste, senza il diritto di voto, alle riunioni dell'organo di amministrazione.

ORGANI SOCIALI: COLLEGIO SINDACALE ORGANO DI REVISIONE

Art. 27

(Collegio sindacale e organo di revisione)

1) Il collegio sindacale, che ha i compiti e doveri previsti dal Codice civile, dalle leggi speciali e dal presente statuto, si compone del presidente e di due sindaci effettivi, tutti scelti nel registro dei revisori contabili, e nominati, salvo quanto specificato al successivo comma 3, ai sensi dell'articolo 2397 Codice civile.

2) Devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti.

3) Il collegio rimane in carica per un periodo non superiore a tre (3) esercizi sociali e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Ogni sindaco può essere riconfermato. L'assemblea stabilisce gli emolumenti del presidente e di tutti i sindaci effettivi, con l'osservanza delle tariffe professionali che risultano applicabili ai sensi di legge.

4) I membri del collegio sindacale assistono alle assemblee dei soci e alle riunioni dell'organo di amministrazione e del comitato esecutivo.

La presenza di almeno un membro del collegio sindacale alle sedute dell'organo di amministrazione e del comitato esecutivo assicura l'informativa al collegio sindacale sull'attività svolta dalla società e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla stessa, ed in particolare sulle operazioni in potenziale conflitto d'interesse, che abbiano costituito oggetto di deliberazione, discussione o comunque comunicazione nel corso delle sedute medesime. Qualora nessuno dei membri del collegio sindacale sia presente alle adunanze dell'organo di amministrazione o del comitato esecutivo, o laddove le modalità adottate ai sensi del capoverso precedente non garantiscano un'informativa a carattere almeno trimestrale, l'organo di amministrazione, il comitato esecutivo, l'amministratore delegato o gli amministratori delegati ovvero il direttore generale provvede a riferire per iscritto sulle attività di rispettiva competenza al presidente del collegio sindacale, entro il termine massimo di tre mesi. Di tale comunicazione dovrà farsi menzione nel verbale della prima adunanza utile del collegio sindacale.

5) Ai sindaci compete altresì il rimborso limitatamente alle spese di missione sostenute per l'esercizio del proprio ufficio, così come via via definite con l'organo di amministrazione.

6) Il collegio sindacale può previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione o all'amministratore unico, convocare l'assemblea e l'organo di amministrazione. I poteri di convocazione possono essere esercitati anche da due (2) membri del collegio.

7) La carica di sindaco effettivo, a prescindere dalla relativa nomina assembleare o ex articolo 2449 Codice civile, è incompatibile con lo svolgimento di incarichi di consulenza in altre società che sviluppino direttamente o indirettamente anche parti dell'oggetto sociale della società, con esclusione delle società controllate, collegate o partecipate dalla società ai sensi dell'articolo 2359 Codice civile. A tal fine, ciascun sindaco effettivo, dovrà produrre all'organo di amministrazione apposita dichiarazione entro 10 (dieci) giorni dalla propria nomina, contenente, ove necessario, la menzione della rinuncia agli incarichi incompatibili. La mancata produzione della dichiarazione di cui al capoverso precedente entro trenta (30) giorni dalla nomina o la successiva assunzione di incarichi incompatibili a mente dello stesso comma comportano la decadenza dall'ufficio di sindaco. Le disposizioni di cui sopra si applicano anche ai sindaci supplenti.

8) La revisione legale non può essere esercitata dal collegio sindacale. Il revisore legale o la società di revisione sono nominati dall'assemblea per un triennio, esercitano le proprie funzioni ai sensi di legge, e l'assemblea ne determina il compenso.

Titolo VII

STRUMENTI PROGRAMMATICI BILANCIO E UTILI

Art. 28

(Piano programma, bilancio economico di previsione pluriennale, bilancio economico di previsione annuale)

1) Il piano programma deve contenere le scelte e gli obiettivi che la società intende perseguire nel medio periodo nel rispetto degli indirizzi ricevuti dall'assemblea.

2) Il bilancio economico di previsione pluriennale deve essere redatto in coerenza con il piano programma; deve per quanto possibile articolarsi per singoli servizi pubblici locali e, ove possibile, per progetti, mettendo in evidenza gli investimenti previsti e indicando le relative modalità di funzionamento; deve altresì comprendere, distintamente per esercizio, le previsioni dei costi e dei ricavi di gestione.

3) Il bilancio economico di previsione annuale dovrà, in particolare, considerare fra i ricavi i trasferimenti per costi sociali a copertura di minori ricavi o di maggiori costi per i servizi richiesti dagli azionisti locali alla società a condizioni di favore, ovvero dovuti a provvedimenti richiesti dagli stessi per ragioni di carattere sociale. Al bilancio economico di previsione annuale deve essere allegato il piano del personale che viene approvato contestualmente al bilancio stesso. Il bilancio economico di previsione annuale deve contenere i criteri per la ripartizione dei costi comuni a più servizi pubblici locali.

4) Il piano programma, il bilancio economico di previsione pluriennale ed il bilancio economico di previsione annuale sono da approvarsi a cura dell'organo di amministrazione e dell'assemblea, sono da intendersi quali strumenti di programmazione e di controllo successivo della gestione, a pura valenza interna e quale formalizzazione della facoltà di indirizzo societario riservata agli azionisti, anche ai fini della formazione delle tariffe nel rispetto delle vigenti leggi. Sino a quando la società non disporrà di ricavi propri sufficienti a dare copertura ai costi di esercizio (quale diretta conseguenza della ultimazione delle opere di cui al precedente articolo 4, comma 2), detti costi, pro-quota, saranno a carico degli azionisti e saranno trasferiti alla società sulla base delle indicazioni contenute nel bilancio di previsione.

5) Il Direttore Generale provvede alla redazione dell'eventuale bilancio infrannuale di assestamento del bilancio di previsione, illustrando le cause che potrebbero generare un risultato di esercizio diverso da quello atteso ed individuando i correttivi più opportuni. Anche detto bilancio di assestamento sarà approvato dall'organo di amministrazione e dall'Assemblea.

Art. 29

(Esercizio sociale)

1) L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

2) Alla chiusura di ogni esercizio l'organo di amministrazione provvede nei modi e nei limiti di legge, alla formazione del bilancio ai sensi degli articoli 2423 e successivi del Codice civile, da sottoporre all'assemblea degli azionisti e provvede a comunicarlo ai membri del collegio sindacale almeno trenta (30) giorni prima del termine fissato per l'assemblea dei soci.

~~3) Il bilancio annuale della società, ferme restando le attribuzioni del collegio sindacale, se la legge prevederà che dovrà essere sottoposto a certificazione, da parte di una società di revisione avente comprovata e qualificata esperienza ed iscritta nell'albo speciale di cui all'articolo 8 del D.P.R. 136/1975 e successive modificazioni, si procederà come segue. Il conferimento dell'incarico è deliberato dall'assemblea che dovrà essere convocata a tal fine almeno tre (3) mesi prima della chiusura del primo esercizio sociale e, per quelli successivi, almeno tre (3) mesi prima della scadenza dell'incarico in corso. Detto incarico non potrà essere conferito a società di revisione che si trovino in situazione di incompatibilità previste dal primo comma dell'articolo 3 del D.P.R. sopra menzionato. Verranno osservate anche le disposizioni di cui ai commi secondo e terzo dello stesso articolo. Ai fini della certificazione del bilancio della società esso deve essere trasmesso alla società di revisione almeno quarantacinque (45) giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve discuterlo.~~

Art. 30

(Risultato d'esercizio e distribuzione degli utili)

1) L'utile netto dell'esercizio risultante dal bilancio sociale è attribuito come segue:

a) il cinque per cento (5%) alla riserva legale, sino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale ai sensi dell'articolo 2430 Codice civile;

b) alla copertura di eventuali perdite pregresse;

c) il residuo, escluso il dividendo minimo garantito alle eventuali azioni privilegiate, nel rispetto delle vigenti disposizioni contenute nello statuto, secondo le deliberazioni dell'assemblea a remunerazione del capitale, a favore di riserve, a fondi di accantonamento speciale, ad erogazioni straordinarie, o mandandoli in tutto o in parte agli esercizi successivi o a diversa destinazione.

2) Il pagamento dei dividendi è effettuato presso le casse designate dall'organo di amministrazione a decorrere dal giorno fissato annualmente dall'assemblea.

3) I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui sono divenuti esigibili sono prescritti a favore della società.

4) In caso di perdita d'esercizio si applicano le previsioni di legge.

Titolo VIII

PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE

Art. 31

(Struttura organizzativa)

1) La struttura organizzativa della società e le sue variazioni vengono determinate con delibere dell'Assemblea.

2) L'organizzazione strutturale è di tipo funzionale e si modula sulla attività che concretamente deve essere svolta.

3) Gli uffici sono organizzati in modo che sia assicurata la flessibilità delle strutture, in relazione ai progetti che debbono essere realizzati e agli obiettivi che debbono essere conseguiti.

4) L'organizzazione strutturale deve essere aperta, per consentire apporti specialistici esterni; integrata, per evitare, secondo la logica unitaria del programma di attività, la frattura fra i vari settori operativi.

5) Tutti i rapporti di lavoro autonomo non potranno che essere a tempo determinato su base annua (salvo il minor termine concordato), seppur eventualmente rinnovabili.

Art. 32

(Servizio tecnico)

1) La società provvede ai servizi di istituto mediante la direzione tecnica, la segreteria amministrativa e la ragioneria.

2) A capo della direzione tecnica è posto un direttore tecnico e di esercizio e da esso dipende tutto il servizio tecnico.

3) Il direttore tecnico interviene, su invito, alle riunioni dell'Assemblea e dell'organo di amministrazione quando si trattano argomenti relativi alla costruzione, estensione, manutenzione ed esercizio degli impianti, al funzionamento dei servizi tecnici e alla distribuzione idrica, alla determinazione dei canoni di utenza, al riparto delle spese di costruzione, manutenzione ed esercizio, alla costruzione dei fondi di rinnovamento ed in genere quando si discute di qualsiasi materia che implichi un giudizio di carattere tecnico, nonché ogni qualvolta il rappresentante legale richieda il suo intervento.

Art. 33

(Servizi amministrativi)

1) Ai servizi amministrativi è addetta la figura individuata dall'organo di amministrazione, la quale partecipa, su invito, alle sedute dell'Assemblea e dell'organo di amministrazione.

Art. 34

(Servizio di Ragioneria) 1) Ai servizi di ragioneria e di contabilità è addetto il ragioniere.

2) Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza l'attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del ragioniere.

Art. 35

(Il piano del personale)

- 1) Il piano del personale con l'allegata pianta organica disciplina la dotazione del personale e la organizzazione degli uffici e dei servizi in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione secondo i principi di professionalità e responsabilità nell'ambito delle risorse disponibili.
- 2) La pianta organica dovrà essere adeguata alla variazione delle esigenze al fine di mantenere costante la rispondenza delle strutture organizzative.
- 3) Il piano del personale disciplina l'attribuzione al personale preposto ai servizi di direzione tecnica, di segreteria e di ragioneria, di responsabilità gestionali per l'attuazione degli obiettivi indicati dagli organi della società.
- 4) Il piano del personale si dovrà uniformare al principio per cui i poteri di indirizzo e controllo spettano agli organi elettivi mentre la gestione amministrativa, contabile e tecnica spetta al personale responsabile dei relativi servizi.

Art. 36

(Assunzione del personale)

- 1) La società assume nel rispetto delle disposizioni legislative, del piano del personale e degli obblighi contrattuali, personale proprio.

Art. 37

(Posizioni apicali)

- 1) Le assunzioni del personale apicale (v. direttore generale, servizi amministrativi, direttore tecnico e servizio di ragioneria) se avverranno a tempo determinato esse non supereranno i due anni, rinnovabili ai sensi delle vigenti leggi (v. D. Lgs. 368/2001).

Titolo IX

SCIoglimento

Art. 38

(Scioglimento)

- 1) Per lo scioglimento e la liquidazione della società si osservano le norme del presente statuto e quelle di legge.
- 2) Addivenendosi in qualunque tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea straordinaria determina le modalità della liquidazione e procede alla nomina di uno o più liquidatori, fissandone i poteri ed i relativi compensi. Lo scioglimento della società potrà essere revocato con il consenso unanime dell'assemblea.
- 3) Se non sarà nominato un solo liquidatore, il collegio di liquidatori sarà composto di numero due (2) o tre (3) membri nominati con le procedure previste all'articolo 18 comma 3 per la nomina del consiglio di amministrazione.
- 4) La liquidazione del patrimonio sociale è così ripartito in ordine di priorità: i) alle azioni privilegiate fino a concorrenza del loro valore nominale; ii) alle azioni ordinarie fino a concorrenza del loro valore nominale; iii) l'eventuale residuo alle azioni delle due categorie in proporzione alla rispettiva misura.
- 5) Le quote parti spettanti a ciascun azionista locale saranno anzitutto costituite dagli impianti, reti e altri beni immobili che, ai sensi di legge, risultano di proprietà della società e che si trovano situati nel territorio del singolo ente pubblico locale, e poi dalla ripartizione delle altre attività nette patrimoniali. In ogni caso (e quindi anche in caso di incapacienza della quota di liquidazione rispetto al valore dei beni assegnandi) sarà facoltà dell'ente pubblico locale - nel quale le reti, gli impianti e gli altri beni immobili si trovano - riscattare gli stessi versando alla società il corrispettivo del valore a condizione che detti cespiti, siano stati dallo stesso conferiti.

Titolo X

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 39

(Foro competente)

- 1) Per tutte le controversie che dovessero insorgere in rapporti fra la società e i soci, non demandabili ad arbitri, il foro competente è quello della sede legale della società.

Art. 40

(Rinvio)

- 1) Per tutto quanto non è espressamente previsto nel presente statuto, si applicano le disposizioni contenute nel Codice civile e nelle altre leggi speciali in materia.